

DELIBERA N. 148/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 2 maggio 2024 (prot. n. 0121361), come integrata in data 3 maggio 2024 (prot. n. 122557) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trezzo sull'Adda (MI), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 23 aprile 2024, del consigliere comunale Sig. Diego Torri, relativa alla distribuzione ai cittadini del numero 1 – Marzo 2024 del periodico dell'amministrazione comunale, sulla cui copertina compare a centro pagina il titolo *“Un nuovo inizio, un continuo impegno: la mia ricandidatura”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 23 aprile 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute al Comitato in data 24 aprile 2024, con le quali l'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda ha rappresentato che, con riferimento alle elezioni amministrative, la convocazione dei Comizi Elettorali avviene con Decreto del Ministro dell'Interno inviato tramite le Prefetture. In ciascun Comune, il Sindaco provvede a pubblicare apposito manifesto di convocazione dei comizi, che affigge quarantacinque giorni prima della data delle votazioni. E' da tale data (nel caso di specie, il 25 aprile 2024) pertanto che, con riferimento alla competizione elettorale relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale, decorrerebbe il divieto normativo di comunicazione istituzionale. Alla luce di quanto sopra esposto, ad avviso dell'amministrazione comunale, la distribuzione del n. 1/2024 – Marzo dell'Informatore di Trezzo sull'Adda, effettuata il 18 aprile, sarebbe avvenuta quindi nel pieno rispetto dei termini di decorrenza del periodo elettorale previsti dalla norma;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare della copertina del notiziario oggetto di segnalazione che reca il titolo *“Un nuovo inizio, un continuo impegno: la mia ricandidatura”*, distribuito in data 18 aprile 2024;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Trezzo sull'Adda con i mezzi e le risorse dell'Ente e sono, pertanto, allo stesso imputabili;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Trezzo sull'Adda (MI) attraverso la distribuzione del notiziario n. 1/2024 – Marzo del Comune di Trezzo sull'Adda, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'impersonalità, in quanto fa inequivocabilmente riferimento alla intenzione

di ricandidarsi da parte dell'attuale Sindaco e i contenuti del titolo richiamato nella copertina del notiziario comunale non sono indispensabili all'esercizio delle funzioni dell'Ente, in quanto esulano dalle finalità indicate per le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche dall'art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000, e appaiono, invece, rivolti a convincere la cittadinanza sulla bontà ed efficacia delle scelte operate dall'Amministratore in carica, presentando una chiara valenza propagandistica a favore dello stesso;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza del notiziario distribuito e oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Trezzo sull'Adda (MI) di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della distribuzione del notiziario n. 1/2024 – Marzo del Comune di Trezzo sull'Adda, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trezzo sull'Adda (MI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba